



Ordinanza n. 147 del 2026

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Giovanni Pitruzzella

decisione del 9 giugno 2026, deposito del 23 luglio 2026

comunicato stampa del 23 luglio 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 4, 40 e 41 del 2026

parole chiave:

CITTADINANZA – RINVIO PREGIUDIZIALE – CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

disposizione impugnata:

- art. 3 bis della [legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), introdotto dall'art. 1, c. 1, del [decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 23 maggio 2025, n. 74](#)

disposizioni parametro:

- artt. 1, c. 2, 2, 3, 22, 24, 56, 58, 72, 77 e 117, primo comma, della [Costituzione](#);
- art. 9 [TUE](#);
- art. 20 [TFUE](#);
- art. 14 [CEDU](#);
- art. 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966

dispositivo:

rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Con l'ordinanza n. 147 del 2026, la Corte costituzionale ha disposto un **rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea** ai sensi dell'articolo 267 TFUE, nell'ambito di alcuni giudizi di costituzionalità promossi dai Tribunali di Mantova e Campobasso.

Il dubbio di legittimità verte sull'articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992 (introdotto dal decreto-legge n. 36 del 2025), il quale ha riformato il **regime dell'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis**. La novella legislativa stabilisce il mancato acquisto originario del titolo a carico dei nati all'estero che siano in possesso di un'altra nazionalità, con efficacia retroattiva ma salvaguardando specifiche situazione in deroga. Tra tali ipotesi derogatorie figurano (1) la pendenza di una domanda di riconoscimento formulata entro il termine perentorio del 27 marzo 2025; (2) la titolarità esclusiva della cittadinanza italiana in capo a un dante causa di primo o secondo grado, (3) il previo soggiorno continuativo del genitore sul territorio nazionale per almeno un biennio successivo all'acquisto dello

status. I giudici rimettenti hanno ipotizzato il contrasto di tale disciplina con gli articoli 9 TUE e 20 TFUE, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di Lussemburgo che subordina le misure incidenti sullo stato di cittadinanza a una valutazione individualizzata di proporzionalità con riguardo al possibile pregiudizio arrecato ai diritti fondamentali del singolo.

Sollecitata da alcune delle parti in giudizio, la Corte costituzionale ha scelto di adire la Corte di giustizia, nel rispetto del principio di leale cooperazione previsto all'art. 4.3 TUE, anche in considerazione del fatto che sono i soli giudici di Lussemburgo ad avere competenza con riguardo alla interpretazione dei trattati europei. Nel sottoporre il quesito, **la Corte costituzionale ha ribadito l'impostazione già delineata nella sentenza n. 63 del 2026**, cioè ha precisato che il vaglio di proporzionalità elaborato dalla Corte di giustizia attiene in verità alla privazione retroattiva o alla revoca di una cittadinanza già accertata, mentre **la norma impugnata introduce un limite originario all'acquisto della stessa per soggetti che si considerano essere privi di un reale radicamento con la comunità statale**. Pur suggerendo la detta interpretazione, la Corte ha rimesso ai giudici europei il compito di chiarire in via definitiva se gli articoli 9 TUE e 20 TFUE ostino a una disciplina nazionale che precluda sin dall'inizio la trasmissione della cittadinanza a chi sia nato all'estero e possieda una pluralità di cittadinanze.

Francesco Severa